



COMUNE DI URZULEI

Provincia di Nuoro

ORDINANZA N. 10 DEL 13/05/2025 REG. GEN.

OGGETTO: PRESCRIZIONI COMUNALI ANTINCENDIO E PER LA MANUTENZIONE E PULIZIA DEI TERRENI INCOLTI IN TEMA DI TUTELA DELL'INCOLUMITÀ E DELL'IGIENE PUBBLICA.

IL SINDACO

PREMESSO che:

- l'abbandono, l'incuria, la mancanza di un'adeguata manutenzione delle essenze vegetali da parte dei proprietari, dei conduttori di fondi o aree siti nel territorio comunale, sia se confinanti con le vie di comunicazione che per le altre aree, possono creare problemi per la presenza di erbacce e vegetazione incolta (soprattutto se secca), a causa dei rischi per la propagazione di incendi, con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità pubblica;
- la Regione Sardegna, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 5/48 del 29/01/2025 ha approvato il Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2023-2025 – aggiornamento 2025, di cui l'allegato 8 *“Prescrizioni regionali antincendio – aggiornamento 2025”* costituisce parte integrante.
- il citato allegato n. 8 del Piano regionale contiene le *“prescrizioni di contrasto alle azioni e alle omissioni che possono determinare, anche solo potenzialmente, l'innescò di incendi boschivi”* ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge n. 353 del 21/11/2000, e ss.mm.ii. e della L.R. n. 8 del 27/04/2016, nonché disciplina le azioni ed i comportamenti atti a eliminare/minimizzare l'innescò di incendio nelle aree a rischio, nei periodi a maggior pericolo di incendio boschivo, al fine della loro immediata applicazione e dell'avvio della campagna informativa rivolta ai cittadini e a tutti i soggetti a vario titolo interessati e coinvolti e, alle quali prescrizioni, pertanto tutti i cittadini dovranno fare riferimento durante l'esplicazione delle varie attività lavorative e della vita quotidiana.
- ai sensi dell'art. 5 dell'allegato n. 8 della DGR n.0 5/48 del 29/01/2025:
 - “- chiunque avvisti un incendio è tenuto a segnalarlo, perché possa essere organizzata l'attività di spegnimento, telefonando al numero verde 1515 del Corpo forestale e di vigilanza ambientale (CFVA) o al 112 (numero unico per le emergenze);*
 - chiunque sia in possesso di informazioni utili all'individuazione del responsabile di un incendio è tenuto a segnalarlo alle stesse utenze telefoniche.”.*

RILEVATO che la regolare fruizione della viabilità pubblica può essere ostacolata dalla negligenza dei proprietari e conduttori di aree incolte e dei frontisti che non eseguono tempestivamente la corretta manutenzione dei terreni di proprietà, provvedendo al taglio delle siepi e dei rami di piante che si protendono oltre il ciglio stradale, creando impedimento, tra l'altro, alla corretta visione della segnaletica stradale.

1. Il presente documento informatico è stato firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs 82/2005e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

CONSIDERATO che la presenza in tali aree incolte nel territorio comunale di essenze vegetali sconfinanti su pubbliche vie e di aree inquinate da depositi di materiale di risulta e di rifiuti eterogenei, nonché la mancata pulizia dei fossi laterali di scolo delle acque meteoritiche, rendono favorevole la proliferazione di fauna, con conseguenti effetti pregiudizievoli per l'igiene, la salute pubblica e l'incolumità delle persone.

DATO ATTO che il provvedimento di cui alla DGR n. 5/48 del 29/01/2025, prevede che:

- il periodo di *"elevato pericolo di incendio boschivo"*, vige dal 1° giugno al 31 ottobre;
- il sopraccitato periodo, in cui vige lo stato di *"elevato pericolo di incendio boschivo"*, può essere modificato anche per ambiti territoriali specifici e per ulteriori periodi dell'anno, con Determinazione del Direttore generale della Protezione civile, previa pubblicazione sul sito web della RAS;
- dal 1° maggio fino al 31 ottobre viene elaborato quotidianamente, a cura del Centro Funzionale Decentrato (CFD) di protezione civile, il *"Bollettino di previsione di pericolo di incendio"*, distinto in 4 livelli di pericolosità, consultabile sul sito istituzionale della Protezione Civile Regionale <http://www.sardegnaprotezionecivile.it/>, all'apposita sezione dedicata ai *"Bollettini di previsione di pericolo di incendio"*.

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 17, comma 3, dell'allegato n. 8 della Deliberazione della Giunta Regionale n. 5/48 del 29/01/2025, i Comuni dotati di piano di protezione civile per il rischio incendi di interfaccia devono provvedere, entro il 1° giugno, al taglio di fieno e sterpi ed alla completa rimozione dei relativi residui, limitatamente alla viabilità ubicata all'interno della fascia perimetrale di 200 metri dall'abitato, lungo la viabilità di emergenza di cui al successivo art. 22 e nella fascia perimetrale esterna di proprietà comunale, classificata a rischio elevato R4 dai piani comunali di protezione civile.

RITENUTO necessario richiamare da parte dei i proprietari e/o conduttori di terreni appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo, l'esecuzione di tutte le azioni previste ai sensi degli artt. 16 e 17 dell'allegato n. 8 della Deliberazione della Giunta Regionale n. 5/48 del 29/01/2025, in particolare:

- effettuare le pulizie da fieno, rovi, materiale secco di qualsiasi natura, l'area limitrofa a strade pubbliche, per una fascia di almeno 3 metri calcolati a partire dal limite delle relative pertinenze della strada medesima all'interno dei propri confini;
- creare una fascia parafulco, con le modalità di cui al precedente punto, o una fascia erbosa verde, intorno ai fabbricati rurali e ai chiusi destinati al ricovero di bestiame, di larghezza non inferiore a 10 metri.

RITENUTO, inoltre:

- che i proprietari e/o conduttori di terreni appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo, debbano tenere costantemente sotto controllo (sia da parte dei privati che degli Enti proprietari o a qualunque titolo responsabili per la gestione degli immobili) la crescita delle essenze perenni, nonché pulite e curate tutte le aree ricadenti nella fascia perimetrale dei 200 metri dall'abitato ed inoltre tutte le aree presenti nel territorio comunale ed, in particolare, quelle situate nel centro abitato;
- necessario richiamare il D.P.R. n.753 del 11/07/1980 s.m.i., relativo alle distanze di rispetto da tenere dai tracciati ferroviari relativamente alle colture, piante, siepi etc. (artt. 48,52,55).
- indispensabile adottare opportuni provvedimenti tesi all'esecuzione di urgenti interventi di pulizia di terreni incolti e delle aree degradate, con particolare riguardo a quelle poste in prossimità di civili abitazioni.

VISTI:

- il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- il D. Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 *"Norme in materia ambientale"* art. 255;
- il D. Lgs. n. 1/2018 *"Codice della Protezione civile"* che individua il Sindaco quale Autorità Comunale in materia di Protezione Civile, e lo designa altresì all'art.12 c. 5a) responsabile *"dell'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti di cui all'articolo 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l'incolumità pubblica..."*.
- il Piano di protezione civile, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 02/08/2010 aggiornato e integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 01/06/2020;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 5/48 del 29/01/2025 *"Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2023-2025. Aggiornamento 2025."*;
- l'allegato n. 8 della D.G.R. n. 5/48 del 29/01/2025, recante *"Prescrizioni di contrasto alle azioni e alle"*

1. Il presente documento informatico è stato firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs 82/2005e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

omissioni che possono determinare, anche solo potenzialmente, l'innesco di incendi boschivi ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge 21 novembre 2000, n. 353 e ss.mm.ii. e della legge regionale n. 8 del 27 aprile 2016". - la Legge 353/2000 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";

TUTTO ciò premesso

ORDINA

Ai proprietari, ai conduttori, e ai detentori a qualsiasi titolo di terreni appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo, siano essi di proprietà di Enti pubblici o di privati (soggetti giuridici o persone fisiche) nonché ai responsabili di cantieri edili e stradali, ai responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali, con annesse aree pertinenziali private, di procedere, **entro e non oltre il 1° giugno del corrente anno**, e successivamente ogni qualvolta necessario, e comunque fino al 31 ottobre del c.a. all'esecuzione di interventi di pulizia e di manutenzione, di seguito elencati ai punti 1, 2, 3, e 4 che dovranno essere tutti effettuati ciclicamente in modo da garantire la perfetta pulizia e manutenzione dei luoghi.

Interventi di pulizia e di manutenzione da effettuarsi entro il 1° giugno:

1. Sfalcio dell'erba, regolazione delle siepi, taglio di piante, di rami, del fieno, delle sterpaglie e della vegetazione incolta e sfalcio di tutta la vegetazione secca anche in aree coltivate, presenti nelle proprietà private o pubbliche, situate nella fascia perimetrale territoriale dei 200 metri dall'abitato, per una fascia di almeno 3 metri calcolati a partire dal limite delle relative pertinenze della strada medesima all'interno dei propri confini, nonché in quelle presenti in tutti gli altri immobili od aree ricadenti nel territorio comunale e nel centro abitato.
2. Taglio di radici e di quelle parti aeree delle piante che, ancorché situate in aree diverse (private o di altri enti pubblici), provocano situazioni di pericolo ai luoghi sottoposti a pubblico passaggio, alle sedi stradali e in generale alle aree pubbliche.
3. Rimozione dello sfalcio e dei tagli, dalle aree di cui ai precedenti punti 1 e 2, e conseguente smaltimento e conferimento (o riciclo) secondo le modalità previste per legge.
4. Manutenzione, pulizia e spurgo, con eventuali opere di risagomatura, dei fossi e dei canali di scolo e delle cunette, così da favorire il regolare deflusso delle acque meteoriche e la loro immissione negli scarichi principali.

DISPONE

- per quanto non espressamente richiamato ai precedenti punti 1, 2, 3 e 4, il rispetto di tutti gli adempimenti previsti dagli art. 16 e 17 dell'Allegato n.8 delle Prescrizioni regionali antincendio Deliberazione della Giunta Regionale n. 5/48 del 29/01/2025;
- che per quanto non espressamente richiamato nel presente dispositivo, ciascun soggetto, per quanto di competenza faccia riferimento alle *"Prescrizioni Regionali Antincendio"* anno 2025, con le quali vengono stabilite le prescrizioni di contrasto alle azioni e alle omissioni che possono determinare, anche solo potenzialmente, l'innesco di incendi boschivi ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L. 353 del 21/11/2000 e ss.mm.ii. e della L.R. n. 8 del 27/04/2016, approvate con DGR 05/48 del 29/01/2025 che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto, seppure non allegate. In particolare si richiama la prescrizione per la quale gli abbruciamenti di stoppie, di residui colturali e selvicolturali, di pascoli nudi, cespugliati o alberati, nonché di terreni agricoli temporaneamente improduttivi, sono consentiti solo esclusivamente, secondo i termini e modalità stabiliti dalle prescrizioni regionali antincendio DGR. n. 5/48 del 29.01.2025 e relativo allegato n. 8, citate nel presente dispositivo;
- in caso di inadempimento, salvo che il fatto non costituisca reato, o violazione a leggi e regolamenti statali e regionali, che venga applicata ai contravventori la sanzione amministrativa prevista dalla normativa vigente succitata, nonché dal regolamento comunale: Regolamento per la disciplina della gestione dei rifiuti e dei servizi di igiene urbana (D.C.C. n. 19 del 08/02/2023);

1. Il presente documento informatico è stato firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs 82/2005e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

- che ai contravventori della presente Ordinanza venga applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00), fatta salva l'applicazione delle sanzioni stabilite dal Prontuario delle sanzioni amministrative (Allegato D delle prescrizioni di cui alla DGR n. 5/48 del 29/01/2025) stabilita dall'art.10 della L. 353/2000 s.m.i., nonché quelle previste dalla Legge Regionale n. 8 27/04/2016 e dalla specifica normativa di Settore.

DEMANDA

alla Polizia Locale, alle Forze dell'Ordine, alla locale Compagnia Barracellare ed a tutti i soggetti incaricati di vigilanza in materia ambientale il controllo sul rispetto della presente ordinanza nonché l'applicazione delle sanzioni per quanto di competenza.

AVVERTE

- che in caso di inadempienza, il Comune si riserva di provvedere con ulteriori e separati provvedimenti coattivi a carico degli obbligati;

- che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, da parte di chiunque vi abbia interesse, al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, ai sensi del Decreto Legislativo n. 104/2010, ovvero entro 120 giorni dalla data di pubblicazione, ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971.

IL SINDACO
DOTT. ENNIO ARBA¹

1. Il presente documento informatico è stato firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs 82/2005e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa